

Procedura Recupero dei crediti – Rif. Art. 20 del [Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani](#)

1. In caso di mancato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti, il gestore provvederà al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli interessi di cui all'art. 24, delle spese di recupero del credito e delle successive occorrenze.
2. Per tardivo pagamento si intende quello effettuato entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento, oltre i 60 giorni il pagamento si considera omesso.
3. La riscossione coattiva della tariffa è effettuata dal gestore del servizio integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della L. 27.12.2019 n. 160, mediante notifica di apposito avviso di accertamento come previsto dal suindicato articolo.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 3 deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
5. Nei casi in cui siano rideterminati gli importi contenuti nell'avviso di accertamento esecutivo, il contenuto dello stesso andrà riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore.
6. L'avviso di accertamento di cui al comma 3 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza che sia necessario provvedere alla notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 che, ad ogni buon conto, potrà essere utilizzata come atto prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata.
7. In caso di mancato pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'avviso di accertamento esecutivo, il gestore procederà, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò legittimati, all'esecuzione forzata sui beni del debitore, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla L. 22 novembre 2002, n. 265, ovvero comunque a mente degli artt. 474 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e seguenti del codice civile.
8. Prima di procedere al recupero coatto, è data facoltà al gestore di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere con modalità stragiudiziali al recupero delle somme dovute, ovvero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di incerta riscossione
9. Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al gestore è data facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza di continuare l'azione intrapresa.